



È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.

Nel 2024 niente gara per il 93% degli appalti pubblici

La fotografia emerge dallo studio di Sauro Mocetti, capo della divisione Economia e diritto della Banca d'Italia, partendo da numeri dell'Anac, ed è stato presentato nel corso del convegno dell'Ance

di Giuseppe Latour

29 Settembre 2024

Concorrenza addio. Due appalti su tre nel 2024 sono stati finora aggiudicati con affidamento diretto: quindi, senza una gara aperta e pubblica. L'impressionante dato, che – va precisato subito - fotografa il numero di procedure e non il loro valore, è stato elaborato da Sauro Mocetti, capo della divisione Economia e diritto della Banca d'Italia, partendo da numeri dell'Anac, ed è



I nuovi principi coniatidanoostro legislatore

//APPALTIAMO | CONSULENZA E FORMAZIONE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI



KEEP
CALM
AND
BE
FUFFA

Articolo 1.

Principio del risultato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

La progettazione

Matrice per la soddisfazione del bisogno

trova e descrivi al meglio il tuo bisogno




individua nel mercato le specifiche tecniche disponibili per soddisfare il tuo bisogno



distribuisce queste specifiche tra requisiti minimi e requisiti premiali



definisci tempi e modalità di verifica delle prestazioni realizzate durante l'esecuzione contrattuale



definisci la reazione in caso di mancato adempimento corretto: penale, risoluzione, switch con panchinaro.



Traduzione del bisogno in specifiche tecniche

Quali specifiche occorrono per soddisfare il bisogno?

Distribuzione in must have e better have

Bisogno	Specifica tecnica	Modalità di verifica	reazione in caso di mancato adempimento
Evitare che le persone rimangano chiuse negli ascensori	In caso di blocco dell'impianto un operaio dell'impresa deve intervenire in 20 minuti	Orario di chiamata e di arrivo dell'operaio registrati con xxx	penale di 200 euro ogni 10 minuti di ritardo; dopo un'ora si annulla la chiamata penale di € 2.000 oltre eventuali ulteriori danni per l'intervento dei vigili del fuoco; in caso di due chiamate annullate il contratto si risolve di diritto

Avv. Vittorio Miniero



La rivoluzione negoziale

- ✓ Le consultazioni preliminari
- ✓ La procedura competitiva con negoziazione

Avv. Vittorio Miniero



Le consultazioni con il mercato

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

Avv. Vittorio Miniero



Le consultazioni preliminari di mercato Modalità per evitare rischi di collusione

- ✓Pubblica un avviso
- ✓Predetermina i contenuti da condividere con gli operatori
- ✓Predetermina le modalità della consultazione
- ✓Metti a disposizione di tutti identiche informazioni
- ✓Predetermina come rispettare la riservatezza dei dati
- ✓Verbalizza tutto

Non cadete nei tranelli!

//APPALTIAMO | CONSULENZA E FORMAZIONE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Buongiorno,

sentito il Direttore Medico ed il Provveditorato, si comunica che si intende procedere con procedura sotto soglia di 139.000€ tramite procedura di affidamento diretto con commissione di esperti.

Si rammenta che la fornitura riguarda teli da incisione monouso ad azione battericida, costituito da un supporto in poliestere e da un adesivo nel quale è inglobata una soluzione iodofora, utilizzata per il completamento della preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico.

Le misure sono

A

dimensione area adesiva mm 600 x 450

dimensione del telo mm 700* 450

tolleranza +10%, riferita a ciascun lato, non alla dimensione complessiva

B

dimensione area adesiva mm 350 x 400

dimensione del telo mm 400* 400

tolleranza +15%, riferita a ciascun lato, non alla dimensione complessiva

Il telo pertanto dovrà

- possedere comprovata efficacia battericida, fungicida, e di inattivazione di virus
- essere sterilizzato a raggi gamma
- essere DM di classe III

L'efficacia battericida deve essere documentata da almeno 3 studi clinici sul prodotto finito, documentazione che dovrà essere allegata alla scheda tecnica del prodotto.

Verrà valutata l'adesività del prodotto, la semplicità di applicazione del prodotto, l'efficacia documentata da studi clinici relativi al prodotto finito, il numero di studi presentati sul prodotto finito,

il progetto format

A disposizione per

Da dove avrà preso il primario queste informazioni???

Buongiorno,

sentito il Direttore Medico ed il Provveditorato, si comunica che si intende procedere con procedura sott
esperti.

Si rammenta d

un supporto in poliestere e da un adesivo nel quale è inglobata una soluzione iodofora, utilizzata per il completamento della preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico.

Le misure sono

A

dimensione area adesiva mm 600 x 450

dimensione del telo mm 700* 450

tolleranza +10%, riferita a ciascun lato, non alla dimensione complessiva

B

dimensione area adesiva mm 350 x 400

dimensione del telo mm 400* 400

tolleranza +15%, riferita a ciascun lato, non alla dimensione complessiva

Il telo pertanto dovrà

- possedere comprovata efficacia battericida, fungicida, e di inattivazione di virus
- essere sterilizzato a raggi gamma
- essere DM di classe III

L'efficacia battericida deve essere documentata da almeno 3 studi clinici sul prodotto finito, documentazione che dovrà essere allegata alla scheda tecnica del prodotto.

Verrà valutata l'adesività del prodotto, la semplicità di applicazione del prodotto, l'efficacia documentata da studi clinici relativi al prodotto finito, il numero di studi presentati sul prodotto finito, il progetto formativo, il confezionamento e infine l'aspetto economico.

A disposizione per eventuali chiarimenti

3 studi clinici sul
alla scheda tecnica del prodotto.

Ma non è finita qui...

to finito,

La commissione giudicatrice

//APPALTIAMO | CONSULENZA E FORMAZIONE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI



Articolo 51.

Commissione giudicatrice nel sottosoglia

- 1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Articolo 93.
Commissione giudicatrice.

1. (...) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Articolo 93.
Commissione giudicatrice.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Niente più incompatibilità per i progettisti e DEC!!
Relazione del Consiglio di Stato al nuovo codice

La disciplina è fortemente innovativa, poiché è stata eliminata l'ipotesi della incompatibilità endo-procedimentale che aveva comportato disagi alle stazioni appaltanti impendendo loro di nominare commissari dipendenti che nelle fasi precedenti della procedura si erano occupati dell'appalto.

Si è reputato opportuno superare la presunzione di condizionamento sulla scelta dell'aggiudicataria, preferendo l'idea che essi, conoscendo in maniera più approfondita l'oggetto dell'appalto, possano più agevolmente individuare l'offerta migliore

Articolo 93.
Commissione giudicatrice.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante



Te
L'avevo
DETTO!

A s s i c u r a z i o n e
g r a t u i t a p e r t u t t i !

Assicurazioni gratis per tutti!

Articolo 2.

Principio della fiducia

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Ma assicurazione a favore di chi??

Quesito del Servizio Supporto Giuridico del MIT

n.2163 20/07/2023

Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10

ALLEGATO I.10

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del RUP
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;

ALLEGATO I.10

- direzione dei lavori e DEC;
- Assistenti al DL e DEC;
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- verifica di regolare esecuzione;

Art.3 comma 59 L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)

59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (...)

In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR

Sebbene la formulazione dell'inciso normativo sopra richiamato non risulti particolarmente puntuale nell'espressione "adottano azioni", è tuttavia ragionevole ricondurre l'obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Piemonte Del. n.

89/2023/SRCPIE/PAR

l'allegato I.10 ha ricompreso la “verifica del progetto” nell'alveo delle “attività tecniche” funzionali ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati “con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. art. 45 co. 1 D.lgs n. 36/2023).



Parere MIT 26 febbraio 2024, n.2329

Quindi la copertura assicurativa per il personale, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23, sono interamente a carico delle “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” e ricomprendono anche i danni per colpa grave. I relativi oneri trovano copertura finanziaria nelle risorse previste dal Codice dei Contratti al comma 5 dell'art.45 D.lgs 36/23.

Parere MIT 26 febbraio 2024, n.2329

E' obbligatoria la copertura assicurativa per il personale, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23 con spese interamente a carico delle "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti" e ricomprendono anche i danni per colpa grave?

*

Ciò posto la risposta alla domanda è affermativa. Si ricorda che l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE...), compresi nell'elenco di cui allegato I.10.

Invarianza finanziaria?

Avv. Vittorio Miniero



Art. 215 comma 1

Collegio Tecnico Consultivo

obbligatorio per

- lavori soprasoglia
- forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro

Avv. Vittorio Miniero



Legge 49 2023

La Legge 49/2023 ha introdotto disposizioni di “equo compenso” in materia di prestazioni professionali.

La legge si applica:

- alle imprese bancarie e assicurative;
- a grandi imprese (piu' di cinquanta lavoratori o 10 milioni di euro di fatturato)
- a tutte le amministrazioni pubbliche e loro societa' (quindi anche Comune di Corte Brugnatella)

Avv. Vittorio Miniero



Legge 49 2023

Art.3

dispone la nullità di clausole che prevedano “un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale



Legge 49 2023

Art.5

la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, (...) o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente (...) al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata

Avv. Vittorio Miniero



Legge 49 2023

Art.13 “Clausola di invarianza finanziaria”

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Avv. Vittorio Miniero



Art. 120 D.Lgs 104/2010

Termine per notificare il ricorso

2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice (attualmente sospeso).

“

*La misura dell'intelligenza
è data dalla capacità
di cambiare
quando è necessario.*

”

Albert Einstein

**Revisione, rinegoziazione
ed indicizzazione**

Definizione di Revisione

la revisione prezzi è un rimedio di riequilibrio del sinallagma contrattuale che assicura continuità al contratto in corso di esecuzione senza, dall'altra parte, azzerare il rischio di impresa (alea contrattuale)

Caratteristiche: previsto, quantificato e cingato

Relazione Anac al Bando Tipo

Nel bando tipo è stata inserita la clausola di revisione dei prezzi, da attivare qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni oggetto del contratto in misura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo.

Art. 60

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di
costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Relazione Anac al Bando Tipo

È stato specificato che, in tal caso, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La stazione appaltante dovrà indicare nel bando di gara quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice intende utilizzare per determinare la variazione dei costi e dei prezzi.

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Definizione di rinegoziazione

la rinegoziazione è il riequilibrio di un assetto contrattuale alterato da elementi sopravvenuti ed imprevedibili al tempo della conclusione dell'accordo

**Caratteristiche: non previsto,
non quantificato e non cingato**

Definizione di indicizzazione

L'indicizzazione è un meccanismo che permette di adeguare il valore di una grandezza economica (ad esempio i salari) alle variazioni di una diversa grandezza presa come riferimento.

Caratteristiche: previsto, quantificato e cingato

Art.120 comma 4

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Esempio di indicizzazione

Entro il xx di ogni anno la parte effettuerà in base alla variazione del xxx rilevato da xxx l'aggiornamento dei compensi indicati in precedenza.

Gli importi aggiornati vengono considerati tacitamente accettati nel caso in cui non siano contestati in forma scritta entro X mesi dall'invio della fattura in cui questi compaiono per la prima volta

La gerarchia delle sfighe



La gerarchia delle sfighe

- 1) Variazioni contrattuali
- 2) Proroghe tecniche
- 3) 63
- 4) Frazionamento artificioso

Le variazioni contrattuali

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

comma 1 lett.a: Fai più opzioni e meno altre variazioni

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...):

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Comma 3: il 10 o 15 per cento

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Avv. Vittorio Miniero

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Commi 5 e 6: le modifiche non sostanziali

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa.

In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Commi 5 e 6: le modifiche non sostanziali

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto (...):

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Avv. Vittorio Miniero

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

lettere b) e c): le sirene di Ulisse...

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. (...)

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice..

Avv. Vittorio Miniero

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

lettere b) e c): le sirene di ulisse...

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

lettere b) e c): le sirene di ulisse...

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14.

Allegato II.14

11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

il quinto d'obbligo

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

La proroga

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

La proroga tecnica contrattuale

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero

www.studiolegaleminiero.it